

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1614 DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 2018****che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafi 2 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia, i veicoli dovrebbero essere registrati con un numero europeo di veicolo in un registro dei veicoli. Le norme per la determinazione del numero europeo di veicolo dovrebbero essere armonizzate al fine di garantire che i veicoli siano immatricolati nello stesso modo in tutta l'Unione.
- (2) I veicoli sono attualmente registrati nei registri nazionali dei veicoli e ogni Stato membro gestisce il proprio registro nazionale. È necessario migliorare l'utilizzabilità dei registri nazionali dei veicoli per evitare molteplici immatricolazioni di un veicolo in diversi registri dei veicoli, compresi i registri di paesi terzi connessi al registro virtuale dei veicoli. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/756/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (3) L'analisi dei costi-benefici eseguita dall'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea («Agenzia») ha evidenziato i notevoli vantaggi per il sistema ferroviario dell'Unione derivanti dall'istituzione di un registro europeo dei veicoli che sostituirebbe i registri nazionali.
- (4) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per gli Stati membri e le parti interessate, la Commissione dovrebbe adottare specifiche funzionali e tecniche per il registro europeo dei veicoli che incorporerà i registri nazionali.
- (5) L'Agenzia dovrebbe istituire un registro europeo dei veicoli e provvedere alla sua manutenzione, se del caso in cooperazione con gli organismi nazionali di immatricolazione. Dovrebbero poter consultare il registro europeo dei veicoli le autorità nazionali preposte alla sicurezza, gli organismi investigativi nazionali e, in risposta a qualsiasi richiesta legittima, gli organismi di regolamentazione, l'Agenzia, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e le persone/gli organismi che immatricolano veicoli o che figurano nel registro.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero designare un organismo responsabile dell'immatricolazione dei veicoli e del trattamento e aggiornamento delle informazioni relative ai veicoli che l'organismo ha registrato nel registro europeo dei veicoli.
- (7) I detentori di veicoli dovrebbero compilare una domanda di immatricolazione con le informazioni richieste e essere in grado di presentare la domanda da uno strumento online su un modulo elettronico armonizzato. I detentori di veicoli dovrebbero garantire che i dati relativi al veicolo presentati agli organismi di immatricolazione sono aggiornati ed esatti.
- (8) Dovrebbe competere agli Stati membri garantire la qualità e l'integrità dei dati registrati nel registro europeo dei veicoli conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/797 dall'organismo di immatricolazione designato e all'Agenzia provvedere allo sviluppo e alla manutenzione del sistema informatico del registro europeo dei veicoli conformemente alla presente decisione.
- (9) Il registro europeo dei veicoli dovrebbe essere un registro centralizzato che funga da interfaccia armonizzata per tutti gli utenti ai fini della consultazione, dell'immatricolazione dei veicoli e della gestione dei dati.
- (10) È necessario prevedere lo sviluppo tecnico e la prova delle funzionalità del registro europeo dei veicoli. Ciò nondimeno conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 il registro europeo dei veicoli dovrebbe essere operativo il 16 giugno 2021.

⁽¹⁾ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 44.⁽²⁾ Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).

- (11) Al fine di rispondere alle esigenze specifiche degli Stati membri, alcuni registri nazionali dei veicoli sono utilizzati per scopi diversi dal garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia. Per consentire ai registri nazionali non utilizzati specificamente per l'immatricolazione dei veicoli di adeguarsi all'interfaccia del registro europeo dei veicoli, la migrazione verso l'immatricolazione centralizzata dei veicoli dovrebbe essere graduale. Dall'introduzione del registro europeo dei veicoli fino al 16 giugno 2024 gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare una «funzione di immatricolazione decentrata», mentre le altre funzioni dovrebbero essere centralizzate a decorrere dal 16 giugno 2021. Dopo il 16 giugno 2024 tutti gli Stati membri dovrebbero utilizzare esclusivamente la funzione di immatricolazione centralizzata.
- (12) Il registro europeo dei veicoli dovrebbe consentire la registrazione di informazioni supplementari specifiche prescritte dagli Stati membri. I detentori di veicoli dovrebbero fornire le informazioni supplementari prescritte dallo Stato membro al momento della presentazione della domanda di immatricolazione a tale Stato membro.
- (13) Al fine di agevolare l'uso dei veicoli immatricolati nel registro europeo dei veicoli nei paesi terzi, in particolare quelli che applicano le disposizioni della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari di cui l'Unione europea è parte, è opportuno autorizzare le autorità competenti di tali paesi terzi ad accedere ai dati pertinenti del registro europeo dei veicoli. A tal fine l'Agenzia dovrebbe agevolare l'attuazione delle decisioni adottate conformemente alla Convenzione per i trasporti internazionali ferroviari del 9 maggio 1980, modificata dal Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.
- (14) Il 21 dicembre 2016 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche dei registri nazionali dei veicoli, indicando alcune possibilità di miglioramento della loro utilizzabilità. Il 14 dicembre 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche per il registro europeo dei veicoli.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione modifica le specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli e stabilisce le specifiche funzionali e tecniche per il registro europeo dei veicoli.

CAPO 2

REGISTRI NAZIONALI DEI VEICOLI

Articolo 2

Modifica delle specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli

L'allegato della decisione 2007/756/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 3

Soppressione delle immatricolazioni superflue

1. Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli a norma del punto 3.2.5, paragrafo 1, dell'allegato della decisione 2007/756/CE modificata dalla decisione 2011/107/UE ⁽¹⁾ della Commissione siano soppresse dai registri nazionali dei veicoli entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.
2. Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli di paesi terzi destinati a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione e immatricolati in un registro dei veicoli conforme alle specifiche dell'allegato della decisione 2007/756/CE e collegato al registro virtuale dei veicoli specificato in tale decisione siano ritirate entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.

⁽¹⁾ Decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale (GUL 43 del 17.2.2011, pag. 33).

CAPO 3

REGISTRO EUROPEO DEI VEICOLI*Articolo 4***Specifiche per il registro europeo dei veicoli**

Le specifiche funzionali e tecniche del registro europeo dei veicoli sono stabilite nell'allegato II.

*Articolo 5***Organismo di immatricolazione**

1. Ogni Stato membro designa un organismo di immatricolazione indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria, che sarà responsabile del trattamento delle domande e dell'aggiornamento dei dati nel registro europeo dei veicoli in relazione ai veicoli immatricolati in tale Stato membro entro il 15 maggio 2019.
2. Tale organismo di immatricolazione può essere l'organismo designato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di immatricolazione in questione cooperino e condividano le informazioni al fine di comunicare tempestivamente le modifiche apportate al registro europeo dei veicoli.
3. Se l'organismo di immatricolazione non coincide con l'organismo designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, entro il 15 novembre 2019.

*Articolo 6***Immatricolazione di veicoli con autorizzazione d'immissione sul mercato**

1. Il detentore presenta domanda di immatricolazione a uno Stato membro di sua scelta mediante il registro europeo dei veicoli nell'area d'uso del veicolo.
2. Gli organismi di immatricolazione adottano misure ragionevoli per assicurare l'accuratezza dei dati registrati nel registro europeo dei veicoli.
3. Ogni organismo di immatricolazione è in grado di estrarre i dati relativi alle immatricolazioni di veicoli che esso ha effettuato.

*Articolo 7***Architettura del registro europeo dei veicoli**

1. L'Agenzia istituisce il registro europeo dei veicoli e provvede alla sua manutenzione in conformità alla presente decisione.
2. Successivamente alla migrazione di cui all'articolo 8, il registro europeo dei veicoli diventa un registro centralizzato che funge da interfaccia armonizzata per tutti gli utenti ai fini della consultazione, dell'immatricolazione dei veicoli e della gestione dei dati.
3. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono utilizzare la funzione di immatricolazione di cui al punto 2.1.4 dell'allegato II in un modo decentrato fino al 16 giugno 2024.
4. Entro il 15 maggio 2019 gli Stati membri notificano all'Agenzia se intendono utilizzare la funzione di immatricolazione centralizzata istituita dall'Agenzia o istituire una funzione di immatricolazione decentrata. Essi dimostrano le modalità con cui intendono soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 5 entro il 16 giugno 2020.
5. Lo Stato membro che attui la funzione di immatricolazione decentrata garantisce la compatibilità e la comunicazione con il registro europeo dei veicoli. Esso garantisce inoltre che la funzione di immatricolazione decentrata sia operativa in conformità con le specifiche del registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021.
6. Mediante notifica all'Agenzia, gli Stati membri possono modificare in qualsiasi momento la decisione di ricorrere a una funzione di immatricolazione decentrata e optare invece per la funzione di immatricolazione centralizzata. La decisione prende effetto sei mesi dopo la notifica.

*Articolo 8***Migrazione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei veicoli immatricolati siano trasferiti dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021. Durante la migrazione l'Agenzia coordina con gli organismi di immatricolazione la transizione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli e garantisce la disponibilità del sistema informatico.

2. L'Agenzia mette le funzioni del registro europeo dei veicoli a disposizione degli Stati membri entro il 15 novembre 2020.
3. L'Agenzia definisce le specifiche per l'attuazione delle interfacce con la funzione di immatricolazione decentrata e le mette a disposizione degli Stati membri entro il 16 gennaio 2020.
4. A decorrere dal 16 giugno 2021 gli Stati membri immatricolano i veicoli nel registro europeo dei veicoli conformemente all'articolo 7.
5. A decorrere dal 16 giugno 2024 tutti gli Stati membri utilizzano la funzione di immatricolazione centralizzata.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2007/756/CE è abrogata a decorrere dal 16 giugno 2021.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3 e 5 dell'allegato II e le appendici da 1 a 6 dello stesso allegato si applicano a decorrere dal 16 giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato della decisione 2007/756/CE è così modificato:

(1) il punto 3.2.1. è sostituito dal seguente:

«3.2.1. *Domanda di immatricolazione*

Il modulo da utilizzare per la domanda di immatricolazione figura nell'appendice 4.

L'organismo che richiede l'immatricolazione di un veicolo contrassegna la casella corrispondente a «Nuova immatricolazione». Compila il modulo e lo trasmette:

- all'ORI dello Stato membro in cui è richiesta l'immatricolazione,
- all'ORI del primo Stato membro in cui intende operare per un veicolo proveniente da un paese terzo (cfr. il punto 3.2.5(2)]. In tal caso il modulo deve contenere almeno le informazioni sulle generalità del proprietario del veicolo e del suo detentore, sulle restrizioni al regime di esercizio del veicolo e sull'organismo responsabile della manutenzione.»;

(2) al punto 3.2.3 è aggiunto il seguente comma:

«L'ORI registra le modifiche nel RIN entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di un fascicolo di domanda completo. Entro questo termine l'ORI immatricula il veicolo o chiede rettifiche/chiarimenti.»;

(3) il punto 3.2.5. è sostituito dal seguente:

«3.2.5. *Autorizzazione in più Stati membri*

1. I veicoli devono essere immatricolati solo nel RIN dello Stato membro in cui la messa in servizio è autorizzata per la prima volta oppure, in caso di veicoli che dispongono di un'autorizzazione d'immissione sul mercato rilasciata a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), solo in uno Stato membro nell'area d'uso dell'autorizzazione d'immissione sul mercato, fatto salvo il trasferimento dell'immatricolazione a un RIN diverso conformemente al punto 3.2.6, paragrafo 2.
2. I veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro di immatricolazione non conforme alla presente specifica o non collegato all'RVE CI devono essere registrati solo nel RIN del primo Stato membro in cui sono destinati a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione.
3. Non devono essere registrati in alcun RIN i veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro di immatricolazione conforme alla presente specifica e collegato all'RVE CI, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.
4. Per qualsiasi tipo di veicolo il RIN di immatricolazione contiene i dati relativi alle voci 2, 6, 12 e 13 per ciascuno degli Stati membri in cui è stata rilasciata autorizzazione di messa in servizio per il veicolo in questione.

La presente disposizione fa salvi gli articoli 3 e 5.

(*) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;

(4) alla sezione 3.2 è aggiunto il seguente punto 3.2.6:

«3.2.6. *Trasferimento dell'immatricolazione e modifica del NEV*

1. Il NEV deve essere modificato quando, a causa di modifiche tecniche apportate al veicolo, non rispecchia più l'idoneità all'interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente all'appendice 6. Tali modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o una nuova autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797. Il detentore deve comunicare tali modifiche all'ORI dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e, se applicabile, la nuova autorizzazione di messa in servizio o la autorizzazione d'immissione sul mercato. L'ORI deve assegnare un nuovo NEV al veicolo.

2. Il NEV può essere modificato su richiesta del detentore mediante una nuova immatricolazione del veicolo nel RIN di uno Stato membro diverso collegato al RVE CI e il successivo ritiro della precedente immatricolazione.

(*) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).»;

- (5) Il punto 3.3. è sostituito dal seguente:

«3.3. Diritti di accesso

I diritti di accesso ai dati di un RIN da parte di un determinato Stato membro «XX» sono elencati nella tabella:

Organismo	Diritti di lettura	Diritti di aggiornamento
ORI dello Stato membro «XX»	Tutti i dati	Tutti i dati nel registro dei veicoli dello SM «XX»
ANS	Tutti i dati	Nessuno
Agenzia	Tutti i dati	Nessuno
Detentore	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è detentore	Nessuno
ECM	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, dei veicoli per i quali è l'ECM	Nessuno
Proprietario	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è proprietario	Nessuno
Impresa ferroviaria	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri del veicolo	Nessuno
Gestore dell'infrastruttura	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri del veicolo	Nessuno
L'organismo investigativo di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾	Tutti i dati relativi ai veicoli oggetto di controlli e audit	Nessuno
Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)	Tutti i dati sui veicoli di cui è l'organismo che rilascia la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente), ad eccezione dei degli estremi del proprietario	Nessuno
Altro utente autorizzato riconosciuto dall'ANS o dall'Agenzia ⁽³⁾	Da definire a seconda dei casi; durata possibilmente limitata, ad eccezione degli estremi del proprietario	Nessuno

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

⁽²⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

⁽³⁾ In cooperazione con le altre ANS, l'Agenzia deve definire la procedura di riconoscimento degli utenti autorizzati.

I diritti di accesso ai dati dei RIN possono essere estesi ai soggetti pertinenti di paesi terzi o a un'organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.»

(6) le appendici 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«APPENDICE 1

CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI

1. PRINCIPI

Un codice armonizzato o un codice nazionale è attribuito alle restrizioni previste nell'autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE o nell'autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, a una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797.

2. STRUTTURA

Ogni codice è una combinazione di:

- categoria di restrizione,
- tipo di restrizione,
- valore o specifica,

che sono uniti da un punto (.):

[Categoria].[Tipo].[Valore o specifica].

3. CODICI DELLE RESTRIZIONI

1. I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L'Agenzia deve aggiornare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l'intero sistema ferroviario dell'Unione.

Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ritiene necessario aggiungere un nuovo codice all'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, deve chiedere all'Agenzia di esaminare l'inserimento del nuovo codice.

L'Agenzia deve esaminare la richiesta e all'occorrenza consultare altre autorità nazionali preposte alla sicurezza. Se del caso, l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

2. L'Agenzia deve mantenere aggiornato l'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'uso dei codici nazionali delle restrizioni deve essere limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l'applicazione in altri Stati membri.

Per i tipi di restrizioni non indicati nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve chiedere all'Agenzia di inserire un nuovo codice nell'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'Agenzia deve esaminare la richiesta e all'occorrenza consultare altre autorità nazionali preposte alla sicurezza. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

3. Il codice di restrizione per le autorità multinazionali preposte alla sicurezza è considerato al pari di un codice nazionale delle restrizioni.

4. L'uso di restrizioni prive di codice deve essere limitato a quelle restrizioni la cui applicazione a diversi tipi di veicoli è improbabile a causa del loro carattere particolare.

L'Agenzia deve mantenere un elenco unico dei codici delle restrizioni per l'EVR, il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797, lo sportello unico e la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea.

5. All'occorrenza l'Agenzia può coordinare il processo di armonizzazione dei codici delle restrizioni con la pertinente organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

APPENDICE 2

STRUTTURA E CONTENUTO DEL NIE

L'Agenzia deve stabilire la struttura e il contenuto del numero di identificazione europeo (NIE), compresa la codifica dei tipi di documenti interessati, in un documento tecnico che deve pubblicare sul proprio sito web.;

(7) all'appendice 6, parte 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. **Definizione di marcatura dell'amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV)**

La marcatura dell'amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere (*). È apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino al numero europeo del veicolo e identifica il detentore del veicolo quale risulta dal RIN.

La MAPV è univoca e valida in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo che comporta l'applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e di MAPV conformemente alla presente decisione.

(*) La NMBS/SNCB può continuare a usare una singola B cerchiata.»;

(8) all'appendice 6, la parte 4 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 4 — CODICI DEI PAESI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI (3A E 4A CIFRA E SIGLA)

Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.

Paesi	Codice alfabetico del paese (1)	Codice numerico del paese	Paesi	Codice alfabetico del paese (1)	Codice numerico del paese
Albania	AL	41	Lituania	LT	24
Algeria	DZ	92	Lussemburgo	L	82
Armenia	AM	58	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK	65
Austria	A	81	Malta	M	
Azerbaigian	AZ	57	Moldova	MD (1)	23
Bielorussia	BY	21	Monaco	MC	
Belgio	B	88	Mongolia	MGL	31
Bosnia-Erzegovina	BIH	50 e 44 (2)	Montenegro	MNE	62
Bulgaria	BG	52	Marocco	MA	93
Cina	RC	33	Paesi Bassi	NL	84
Croazia	HR	78	Corea del Nord	PRK (1)	30
Cuba	CU (1)	40	Norvegia	N	76
Cipro	CY		Polonia	PL	51
Repubblica ceca	CZ	54	Portogallo	P	94
Danimarca	DK	86	Romania	RO	53
Egitto	ET	90	Russia	RUS	20

Paesi	Codice alfabetico del paese ⁽¹⁾	Codice numerico del paese	Paesi	Codice alfabetico del paese ⁽¹⁾	Codice numerico del paese
Estonia	EST	26	Serbia	SRB	72
Finlandia	FIN	10	Slovacchia	SK	56
Francia	F	87	Slovenia	SLO	79
Georgia	GE	28	Corea del Sud	ROK	61
Germania	D	80	Spagna	E	71
Grecia	GR	73	Svezia	S	74
Ungheria	H	55	Svizzera	CH	85
Iran	IR	96	Siria	SYR	97
Iraq	IRQ ⁽¹⁾	99	Tagikistan	TJ	66
Irlanda	IRL	60	Tunisia	TN	91
Israele	IL	95	Turchia	TR	75
Italia	I	83	Turkmenistan	TM	67
Giappone	J	42	Ucraina	UA	22
Kazakistan	KZ	27	Regno Unito	GB	70
Kirghizistan	KS	59	Uzbekistan	UZ	29
Lettonia	LV	25	Vietnam	VN ⁽¹⁾	32
Libano	RL	98			

⁽¹⁾ Conformemente al sistema di codici alfabetici descritto nell'appendice 4 della convenzione del 1949 e nell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.

⁽²⁾ La Bosnia-Erzegovina utilizza 2 codici ferroviari specifici. Il codice numerico 49 è riservato.».

ALLEGATO II

1. CONTENUTO E FORMATO DEI DATI

Il contenuto e il formato dei dati del registro europeo dei veicoli (EVR) sono stabiliti nella tabella seguente.

Tabella 1

Parametri dell'EVR

Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
1	Identificazione del veicolo			
1.1	Numero europeo del veicolo	Numero europeo del veicolo. Codice numerico di identificazione di cui all'appendice 6.	Cfr. l'appendice 6 ⁽¹⁾	Obbligatorio
1.2	Numero precedente del veicolo	Numero precedente (se applicabile, in caso di rinumerazione del veicolo)		Obbligatorio (se applicabile)
2	Stato membro di immatricolazione			
2.1	Stato membro di immatricolazione	Lo Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato	Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
3	Stati membri in cui il veicolo è autorizzato			
3.1	Area d'uso risultante	Campo compilato automaticamente dal sistema in base ai valori del parametro 11.4.	Testo	Campo compilato automaticamente dal sistema in base ai valori del parametro 11.4.
4	Altre condizioni			
4.1	Altre condizioni applicabili al veicolo	Identificazione degli accordi bilaterali o multilaterali applicabili quali RIV, RIC, TEN, TEN-CW, TEN-GE...	Testo	Obbligatorio (se applicabile)
5	Fabbricazione			
5.1	Anno di fabbricazione	Anno in cui il veicolo è uscito dalla fabbrica	AAAA	Obbligatorio
5.2	Numero di serie del fabbricante	Numero di serie del fabbricante indicato sul telaio del veicolo	Testo	Facoltativo
5.3	Riferimento ERATV	Identificazione nell'ERATV del tipo di veicolo autorizzato ⁽²⁾ (o della versione o variante) a cui si conforma il veicolo	Codice o codici alfanumerici	Obbligatorio (se disponibile)

Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
5.4	Serie	Identificazione della serie del veicolo	Testo	Obbligatorio (se applicabile)
6	Estremi della dichiarazione 'CE' di verifica ⁽³⁾			
6.1	Data della dichiarazione 'CE'	Data della dichiarazione 'CE' di verifica	Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se disponibile)
6.2	Riferimento della dichiarazione 'CE'	Estremi della dichiarazione 'CE' di verifica	Per i veicoli esistenti: testo. Per i veicoli nuovi: codice alfanumerico basato sull'EIN, cfr. appendice 2	Obbligatorio (se disponibile)
6.3	Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)			
6.3.1.	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.2.	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.3.	Indirizzo	Indirizzo dell'organismo, via e numero civico	Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.4.	Città		Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.5.	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.6.	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.7.	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.8.	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio (se disponibile)
7	Proprietario	Generalità del proprietario del veicolo		
7.1	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio
7.2	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio
7.3	Indirizzo		Testo	Obbligatorio

Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
7.4	Città		Testo	Obbligatorio
7.5	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
7.6	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio
7.7	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio
7.8	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio
8	Detentore	Generalità del detentore del veicolo		
8.1	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio
8.2	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio
8.3	Indirizzo		Testo	Obbligatorio
8.4	Città		Testo	Obbligatorio
8.5	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
8.6	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio
8.7	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio
8.8	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio
8.9	Marcatura del detentore del veicolo		Codice alfanumerico	Obbligatorio
9	Soggetto responsabile della manutenzione	Estremi del soggetto responsabile della manutenzione		
9.1	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio
9.2	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio
9.3	Indirizzo		Testo	Obbligatorio
9.4	Città		Testo	Obbligatorio
9.5	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
9.6	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio
9.7	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio
9.8	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio

Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
10	Status dell'immatricolazione			
10.1	status dell'immatricolazione (cfr. appendice 3)		Codice di 2 cifre	Obbligatorio
10.2	Data dello status dell'immatricolazione	Data dello stato dell'immatricolazione	Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio
10.3	Motivo dello status dell'immatricolazione		Testo	Obbligatorio (se applicabile)
11	Autorizzazioni ⁽⁴⁾ d'immissione sul mercato ⁽⁵⁾			
11.1	Nome dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Organismo (autorità nazionale preposta alla sicurezza o l'Agenzia) che ha autorizzato l'immissione sul mercato	Testo	Obbligatorio
11.2	Stato membro dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Stato membro dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
11.3	Numero di identificazione europeo (EIN)	Numero armonizzato di autorizzazione per la messa in servizio, generato dall'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Numero di autorizzazione. Per i veicoli nuovi: codice alfanumerico basato sull'EIN, cfr. appendice 2	Obbligatorio
11.4	Area d'uso	Come indicato nell'autorizzazione del veicolo rilasciata	Testo	Obbligatorio
11.5	Data di autorizzazione		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio
11.6	Autorizzazione valida fino al (se specificato)		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se applicabile)
11.7	Data di sospensione dell'autorizzazione		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se applicabile)
11.8	Data di revoca dell'autorizzazione		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se applicabile)
11.9	Condizioni per l'uso del veicolo e altre restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo			
11.9.1.	Codici delle condizioni per l'uso e delle restrizioni	Condizioni per l'uso e restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo	Elenco dei codici (cfr. appendice 1).	Obbligatorio (se applicabile)

Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
11.9.2.	Condizioni per l'uso e restrizioni senza codici	Condizioni per l'uso e restrizioni relative alle al regime di esercizio del veicolo	Testo	Obbligatorio (se applicabile)
12	Ulteriori campi ⁽⁶⁾			

(*) I codici sono quelli ufficiali pubblicati e aggiornati sul sito web dell'Unione nel *Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali*. Nel caso del Channel Tunnel Intergovernmental Commission si utilizza il codice paese CT. Nel caso dell'Agenzia si utilizza il codice paese EU.

(1) Il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in Estonia, Lettonia o Lituania e destinato a essere utilizzato al di fuori dell'Unione come parte della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm deve essere registrato sia nell'EVR che nella banca dati del Consiglio dei trasporti ferroviari della Comunità di Stati indipendenti. In questo caso può essere applicato il sistema di numerazione a 8 cifre invece di quello specificato nell'appendice 6.

(2) Per i veicoli autorizzati in conformità all'articolo 26 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1) e all'articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797.

(3) Deve essere possibile specificare i riferimenti alla dichiarazione 'CE' di verifica per il sottosistema Materiale rotabile e per il sottosistema CCS.

(4) Deve essere possibile specificare i dati per tutte le autorizzazioni concesse al veicolo.

(5) L'autorizzazione d'immissione sul mercato rilasciata conformemente al capo V della direttiva (UE) 2016/797 o l'autorizzazione di messa in servizio rilasciata conformemente al capo V della direttiva 2008/57/CE oppure conformemente ai regimi di autorizzazione in vigore prima del recepimento della direttiva 2008/57/CE.

(6) Se del caso, altri campi menzionati al punto 3.2.1.14.

2. ARCHITETTURA

2.1. L'architettura dell'EVR

2.1.1. Funzione di ricerca e di consultazione dei dati (funzione DSC)

La funzione DSC (Data Search and Consultation) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online e un'interfaccia per la comunicazione dati da macchina a macchina. La funzione deve consentire la ricerca e la consultazione di dati nell'EVR dopo l'autenticazione.

La funzione DSC deve fornire agli organismi di immatricolazione i mezzi per ricavare i valori dei parametri di cui alla tabella 1 delle immatricolazioni dei veicoli registrati.

2.1.2. Funzione di creazione e gestione utenti (funzione UCA)

La funzione UCA (User Creation and Administration) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online. La funzione deve consentire alle persone e alle organizzazioni di richiedere l'accesso ai dati dell'EVR e all'organismo di immatricolazione (RE) competente di creare gli utenti e di gestire i diritti di accesso.

2.1.3. Funzione di gestione dei dati di riferimento (funzione RDA)

La funzione RDA (Reference Data Administration) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online. Tale funzione deve consentire al RE e all'Agenzia di gestire i dati di riferimento comuni.

2.1.4. Funzioni di presentazione della domanda, di registrazione e di archiviazione dei dati (funzioni ARS)

La funzione ARS (Application, Registration and Data Storage) deve consentire ai detentori, dopo l'autenticazione, di presentare le domande di immatricolazione o aggiornamento di un'immatricolazione esistente al RE selezionato mediante uno strumento online che utilizza il modulo elettronico armonizzato (cfr. appendice 4). Tale funzione deve consentire inoltre al RE di registrare i dati di immatricolazione. L'insieme delle immatricolazioni di un dato Stato membro costituisce il registro dei veicoli di tale Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di utilizzare la funzione centralizzata ARS (C-ARS) fornita dall'Agenzia o possono attuare la funzione ARS autonomamente con modalità decentrate. In quest'ultimo caso lo Stato membro e l'Agenzia garantiscono la compatibilità e la comunicazione tra le funzioni decentrate ARS (D-ARS) e le funzioni centralizzate (DSC, UCA e RDA).

La gestione centralizzata ARS deve fornire il servizio di prenotazione e di gestione dei numeri dei veicoli. Il servizio di prenotazione consente al richiedente o al detentore di precompilare le informazioni richieste nel modulo elettronico.

2.2. Utilizzabilità

Le funzioni dell'EVR devono essere accessibili agli utenti con i browser web più comunemente usati e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2.3. Disponibilità

Come regola generale, l'EVR è disponibile in permanenza, con un target di disponibilità del sistema del 98 %.

Tuttavia in caso di avaria al di fuori dell'orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 20:00 (CET), il ripristino del servizio è eseguito il giorno lavorativo successivo all'avaria. L'indisponibilità del sistema deve essere ridotta al minimo durante la manutenzione.

2.4. Livello di servizio

L'assistenza deve essere fornita durante le ore operative da un servizio di assistenza agli utenti (help desk) per le questioni relative all'utilizzo del sistema e agli RE per le questioni relative al funzionamento del sistema.

L'Agenzia deve mettere a disposizione un ambiente di prova per l'EVR.

2.5. Controllo delle modifiche

L'Agenzia deve istituire una procedura di gestione del controllo delle modifiche per l'EVR.

2.6. Integrità dei dati

L'EVR deve garantire un'adeguata integrità dei dati.

2.7. Pre-controllo

Il sistema EVR deve provvedere a un controllo automatico dei dati inseriti nel modulo elettronico, compresi il controllo delle immatricolazioni già esistenti nell'EVR, nonché la verifica della completezza e del formato dei dati inseriti.

2.8. Agevolazione dell'utilizzo nell'Unione di veicoli immatricolati in paesi terzi

L'Agenzia può attuare la funzione DSC al fine di consentire ai soggetti interessati dei paesi terzi di accedere ai dati pertinenti dell'EVR, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

L'Agenzia può consentire l'uso delle funzioni EVR a soggetti di paesi terzi, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

3. MODALITÀ OPERATIVE

3.1. Utilizzo dell'EVR

L'EVR può essere usato, tra l'altro, per i seguenti scopi:

- il controllo dell'eventuale immatricolazione di un veicolo e dello stato di immatricolazione;
- l'estrazione di informazioni sulle autorizzazioni d'immissione sul mercato, tra cui l'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione, l'area d'uso, le condizioni per l'uso e le altre restrizioni;
- l'estrazione del riferimento del tipo di veicolo autorizzato al quale il veicolo è conforme;
- l'identificazione del detentore, del proprietario o del soggetto responsabile della manutenzione.

3.2. Immatricolazione dei veicoli

3.2.1. Norme generali

1. Dopo l'autorizzazione d'immissione sul mercato e prima di essere utilizzato, il veicolo deve essere registrato nell'EVR su richiesta del detentore. Il detentore deve compilare il modulo elettronico e presentare la domanda di registrazione a uno Stato membro di sua scelta nell'area d'uso. Su richiesta del richiedente o del detentore, lo Stato membro scelto per l'immatricolazione del veicolo deve offrire il servizio di prenotazione di un numero, o di una serie di numeri, del veicolo.
2. Per un determinato veicolo può esistere un'unica registrazione valida nell'EVR. Non è consentito l'esercizio di un veicolo sprovvisto di immatricolazione in corso di validità.

3. All'atto dell'immatricolazione, al veicolo viene assegnato un numero europeo del veicolo (EVN) dal RE nello Stato membro di immatricolazione. L'EVN deve essere conforme alle regole di cui all'appendice 6. In caso il richiedente o il detentore abbia ricevuto — su sua richiesta — un numero di veicolo prenotato, per la prima immatricolazione dovrà essere utilizzato tale numero.
4. L'EVN può essere modificato nei casi di cui ai punti 3.2.2.8 e 3.2.2.9.
5. Se il veicolo che entra nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi è registrato in un registro dei veicoli non conforme al presente allegato o non collegato all'EVR, il detentore deve presentare domanda di immatricolazione al primo Stato membro in cui il veicolo è destinato a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione.
6. Non deve essere registrato nell'EVR il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in un paese terzo e destinato a essere utilizzato all'interno dell'Unione nell'ambito della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm. Tuttavia, conformemente all'articolo 47, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797, deve essere possibile consultare le informazioni sul detentore del veicolo in questione, sul soggetto responsabile della sua manutenzione e sulle restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo.
7. I veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro dei veicoli collegato all'EVR (mediante la funzione DSC) conformemente al presente allegato devono essere registrati solo in detto registro dei veicoli, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.
8. Per ogni veicolo l'EVR deve contenere i riferimenti di tutte le autorizzazioni concesse al veicolo, dei paesi terzi in cui il veicolo è ammesso al traffico internazionale conformemente all'appendice G della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari e alle corrispondenti condizioni per l'uso e altre restrizioni.
9. Il RE prende misure ragionevoli per garantire l'accuratezza dei dati registrati nell'EVR. A tal fine può chiedere informazioni ad altri RE, in particolare quando il detentore che chiede l'immatricolazione è stabilito in un altro Stato membro. Il RE può decidere di sospendere l'immatricolazione di un veicolo in casi debitamente giustificati.
10. Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza (NSA) o l'Agenzia ritiene che sia debitamente giustificata la sospensione dell'immatricolazione di un veicolo in conformità all'articolo 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione ⁽¹⁾, ne chiede la sospensione al RE. A seguito di tale richiesta il RE deve sospendere l'immatricolazione senza indugio.
11. Il detentore deve trasmettere le domande di immatricolazione al RE competente mediante il modulo elettronico online. Il modulo elettronico e il dashboard devono essere messi a disposizione nell'ambito della funzione ARS e devono essere accessibili dopo l'autenticazione.
12. Le domande di immatricolazione possono riguardare un singolo veicolo o un elenco di veicoli.
13. In alcuni casi di immatricolazione gli Stati membri possono richiedere che i documenti giustificativi siano allegati elettronicamente alla domanda di immatricolazione; a tal fine il RE deve pubblicare l'elenco dei documenti giustificativi richiesti in ogni caso di immatricolazione.
14. Oltre ai dati di cui alla tabella 1, gli Stati membri possono esigere che siano compilati campi supplementari nella domanda di immatricolazione; a tal fine il RE deve pubblicare l'elenco dei campi supplementari richiesti.
15. L'EVR deve dare al detentore e al RE la possibilità di esaminare, all'interno del sistema, le domande di immatricolazione e i relativi allegati e deve provvedere alla registrazione delle immatricolazioni e delle relative modifiche con le informazioni connesse.
16. Il RE deve registrare le modifiche nell'EVR entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa. Entro questo termine deve immatricolare il veicolo o chiedere rettifiche/chiarimenti.
17. Il detentore deve essere in grado di verificare lo stato di avanzamento delle sue domande attraverso il dashboard online.
18. L'EVR deve notificare al detentore e al RE qualsiasi modifica dello stato della domanda di immatricolazione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

3.2.2. Casi di immatricolazione

I casi di immatricolazione sono specificati qui di seguito. Se necessario possono essere riuniti in un'unica domanda di immatricolazione più casi di immatricolazione'

3.2.2.1. Nuova immatricolazione

Devono essere compilati tutti i campi obbligatori elencati nella tabella 1, insieme a eventuali campi supplementari richiesti dallo Stato membro in conformità al punto 3.2.1.14.

Il detentore deve trasmettere la domanda deve essere trasmessa al RE di uno Stato membro nell'area d'uso del veicolo in cui è richiesta l'immatricolazione.

Per i veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi conformemente al punto 3.2.1.5, le domande devono essere presentate al RE del primo Stato membro in cui il veicolo è destinato a circolare. In tal caso la domanda deve contenere almeno le generalità del detentore, gli estremi del soggetto responsabile della manutenzione e informazioni sulle restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo.

3.2.2.2. Aggiornamento di un'immatricolazione esistente

La domanda deve essere trasmessa dal detentore al RE dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo. Devono essere compilati solo i parametri della tabella 1 da aggiornare.

3.2.2.3. Modifica del detentore

Se cambia il detentore di un veicolo, è responsabilità del detentore registrato informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR. Il detentore precedente deve essere cancellato dall'EVR e sollevato dalle sue responsabilità soltanto dopo che il nuovo detentore ha espresso l'accettazione della condizione di detentore. Se alla data di cancellazione dall'EVR del detentore registrato nessun nuovo detentore ha accettato la condizione di detentore, l'immatricolazione del veicolo è sospesa.

3.2.2.4. Cambiamento di soggetto responsabile della manutenzione (ECM)

Se cambia l'ECM di un veicolo, il detentore registrato deve informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR. L'ECM precedente deve fornire la documentazione di manutenzione al detentore o al nuovo ECM. L'ECM precedente è sollevato dalle sue responsabilità quando è cancellato dall'EVR. Se alla data di cancellazione dell'ECM nessun nuovo soggetto ha accettato la condizione di ECM, l'immatricolazione del veicolo è sospesa.

3.2.2.5. Cambiamento di proprietario

Se cambia il proprietario di un veicolo, il detentore deve informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR.

3.2.2.6. Sospensione o riattivazione dell'immatricolazione

I campi relativi al nuovo stato ⁽¹⁾ e il motivo dello stato sono obbligatori. La data dello stato è compilata automaticamente dall'EVR.

Un veicolo la cui immatricolazione è stata sospesa non può essere utilizzato nel sistema ferroviario dell'Unione.

La riattivazione di un'immatricolazione dopo la sospensione richiede un riesame delle condizioni che hanno causato la sospensione da parte del RE, se del caso in coordinamento con l'NSA che ha chiesto la sospensione.

3.2.2.7. Ritiro dell'immatricolazione

I campi relativi al nuovo stato ⁽¹⁾ e il motivo dello stato sono obbligatori. La data dello stato è compilata automaticamente dal sistema.

Un veicolo la cui immatricolazione è stata ritirata non può essere utilizzato nel sistema ferroviario dell'Unione.

⁽¹⁾ Conformemente all'appendice 3.

3.2.2.8. Cambiamento di EVN a seguito di modifiche tecniche

L'EVN deve essere modificato quando, a causa di modifiche tecniche apportate al veicolo, questo non rispecchia più l'idoneità all'interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente all'appendice 6. Tali modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797. Il detentore deve comunicare tali modifiche al RE dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e, se applicabile, la nuova autorizzazione d'immissione sul mercato. Il RE deve assegnare un nuovo EVN al veicolo.

La modifica dell'EVN consiste in una nuova immatricolazione del veicolo e nel successivo ritiro di quella precedente.

3.2.2.9. Cambiamento di EVN e di Stato membro di immatricolazione

L'EVN può essere modificato su richiesta del detentore mediante una nuova immatricolazione in uno Stato membro diverso nell'area d'uso e il successivo ritiro della precedente immatricolazione.

3.2.3. *Notifica automatica di modifiche*

In seguito a una modifica di uno o più elementi dell'immatricolazione, il sistema informatico dell'EVR invia, mediante posta elettronica, al detentore e alle NSA interessate per l'area d'uso del veicolo una notifica relativa alla modifica, purché gli interessati si siano abbonati in modo da ricevere tali notifiche.

In seguito a un cambiamento di detentore, proprietario o ECM, il sistema informatico dell'EVR invia mediante posta elettronica una notifica automatica, rispettivamente, al detentore precedente e al nuovo detentore, al proprietario precedente e al nuovo proprietario o al precedente ECM e al nuovo ECM.

Il detentore, proprietario o ECM di un veicolo oppure l'organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' possono ricevere mediante posta elettronica notifiche automatiche di eventuali modifiche alle immatricolazioni cui sono collegati.

3.2.4. *Registrazioni storiche*

Tutti i dati contenuti nell'EVR devono essere conservati per 10 anni dalla data di ritiro dell'immatricolazione di un veicolo. Almeno per i primi tre anni i dati devono essere disponibili online. Dopo tre anni i dati possono essere archiviati. Se nel corso del periodo di 10 anni viene iniziata un'indagine che coinvolge uno o più veicoli, i dati relativi a tali veicoli possono essere conservati oltre il periodo di 10 anni, se richiesto dagli organismi investigativi di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o dagli organi giurisdizioni nazionali.

Dopo il ritiro dell'immatricolazione di un veicolo, qualsiasi numero di immatricolazione ad esso assegnato non può essere assegnato a nessun altro veicolo per un periodo di 100 anni a decorrere dalla data del ritiro.

Ogni modifica apportata ai dati nell'EVR deve essere registrata.

3.3. **Gestione degli utenti**

3.3.1. *Richiesta dell'utente*

Qualsiasi persona o organismo può chiedere al RE competente per la persona o l'organizzazione l'accesso all'EVR mediante un modulo online (parte della funzione centralizzata UCA).

Il RE deve valutare la richiesta e, se del caso, creare un conto utente per il richiedente e assegnare gli opportuni diritti di accesso conformemente ai punti 3.3.2 e 3.3.3.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

3.3.2. *Diritti di accesso*

I diritti di accesso ai dati dell'EVR sono elencati qui di seguito:

Tabella 2

Organismo	Diritti di lettura	Diritti di aggiornamento
RE dello Stato membro «XX»	Tutti i dati	Tutti i dati nel registro dei veicoli dello SM «XX»
NSA	Tutti i dati	Nessuno
Agenzia	Tutti i dati	Nessuno
Detentore	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è detentore	Nessuno
ECM	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, dei veicoli per i quali è il soggetto responsabile della manutenzione (ECM)	Nessuno
Proprietario	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è proprietario	Nessuno
Impresa ferroviaria	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri di veicolo	Nessuno
Gestore dell'infrastruttura	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri di veicolo	Nessuno
L'organismo investigativo di cui all'articolo 22 della direttiva (EU) 2016/798 e l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva (UE) 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ .	Tutti i dati relativi ai veicoli oggetto di controlli e audit	Nessuno
Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)	Tutti i dati sui veicoli di cui è l'organismo che rilascia la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente), ad eccezione degli estremi del proprietario	Nessuno
Altro utente autorizzato riconosciuto dall'NSA o dall'Agenzia ⁽²⁾	Da definire a seconda dei casi; durata possibilmente limitata, ad eccezione degli estremi del proprietario	Nessuno

⁽¹⁾ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

⁽²⁾ In cooperazione con le altre NSA, l'Agenzia deve definire la procedura di riconoscimento degli utenti autorizzati.

I diritti di accesso ai dati dell'EVR possono essere estesi ai soggetti pertinenti di paesi terzi o a un'organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

3.3.3. *Altri diritti*

I detentori possono presentare domanda di immatricolazione.

Ogni organismo può proporre modifiche ai propri dati conservati nei dati di riferimento (cfr. sezione 3.4).

3.3.4. Sicurezza

L'autenticazione degli utenti avviene mediante nome utente e password. Per quanto riguarda i detentori (richiedenti l'immatricolazione dei veicoli) e i RE, l'autenticazione fornisce il livello di garanzia «significativo» di cui al punto 2.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione ⁽¹⁾.

3.3.5. Protezione dei dati

I dati contenuti nell'EVR sono gestiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e alla legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dei dati.

3.4. Dati di riferimento

Al fine di garantire l'armonizzazione dei dati inseriti durante la procedura di immatricolazione l'EVR deve utilizzare dati di riferimento. I dati di riferimento dell'EVR per i parametri di cui alla tabella 1 devono essere messi a disposizione dei detentori nel modulo elettronico armonizzato mediante la funzione ARS.

3.4.1. Aggiornamento dei dati di riferimento

L'Agenzia deve mantenere aggiornati e disponibili i dati di riferimento in uno strumento centralizzato (parte della funzione RDA) in collaborazione con i RE.

Ogni soggetto registrato nei dati di riferimento può presentare modifiche ai propri dati mediante un'interfaccia web.

A seguito di una domanda di immatricolazione, il RE garantisce che i dati del soggetto siano registrati nei dati di riferimento e che al soggetto sia assegnato un codice organismo dall'Agenzia oppure, se il soggetto è già registrato, che i dati di riferimento siano aggiornati con i nuovi dati presentati dal detentore.

3.4.2. Codici organismo

3.4.2.1. Definizione dei codici organismo

Il codice organismo è un identificatore unico, composto di quattro caratteri alfanumerici che l'Agenzia assegna a un unico organismo.

3.4.2.2. Formato dei codici organismo

Per ciascuno dei quattro caratteri alfanumerici si può utilizzare una qualsiasi delle 26 lettere dell'alfabeto ISO 8859-1 o qualsiasi numero dal 0 al 9. Le lettere devono essere maiuscole.

3.4.2.3. Assegnazione dei codici agli organismi

Un codice organismo deve essere assegnato a ogni organismo che accede all'EVR o che vi è identificato.

L'Agenzia deve pubblicare e aggiornare la procedura per la creazione e l'assegnazione dei codici organismo.

Le linee guida dell'EVR devono specificare l'intervallo da assegnare solo alle imprese che rientrano nell'ambito delle STI TAP e TAF.

3.4.2.4. Pubblicazione dell'elenco dei codici organismo

L'Agenzia deve pubblicare sul suo sito web l'elenco dei codici organismo.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 7).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

4. VEICOLI ESISTENTI**4.1. Numero del veicolo**

1. I veicoli che già possiedono un numero di 12 cifre conservano il loro numero attuale. Il numero di 12 cifre deve essere registrato come tale senza modifiche.
2. Ai veicoli che non possiedono un numero di 12 cifre ⁽¹⁾ si assegna un numero di 12 cifre nell'EVR (conformemente all'appendice 6). Il sistema informatico dell'EVR deve collegare questo EVN al numero attuale del veicolo. Per i veicoli utilizzati nel traffico internazionale, ad eccezione di quelli destinati a un uso storico, il numero di 12 cifre deve essere apposto fisicamente sul veicolo entro un periodo di sei anni dopo l'assegnazione nell'EVR. Per i veicoli utilizzati nel traffico nazionale e per quelli destinati a un uso storico l'apposizione fisica del numero di 12 cifre è volontaria.

4.2. Procedura per la migrazione dai registri nazionali dei veicoli (NVR) all'EVR

L'organismo precedentemente responsabile dell'immatricolazione del veicolo deve trasmettere tutte le informazioni a disposizione al RE del paese in cui è ubicato.

I veicoli esistenti devono essere registrati solo da uno dei seguenti Stati membri:

- lo Stato membro in cui sono stati autorizzati alla messa in servizio per la prima volta conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE;
- lo Stato membro in cui sono stati immatricolati dopo essere stati autorizzati conformemente agli articoli 21 e 25 della direttiva (UE) 2016/797;
- nel caso di immatricolazioni trasferite all'NVR di un altro Stato membro, da tale Stato membro.

4.3. Sistemi esistenti

I RIN standard, il motore di traduzione e il registro virtuale di immatricolazione di cui alla decisione 2007/756/CE della Commissione saranno soppressi.

5. LINEE GUIDA

Per facilitare l'attuazione e l'uso del presente allegato l'Agenzia deve pubblicare e aggiornare linee guida apposite.

Gli Stati membri devono istituire, pubblicare e aggiornare le linee guida, in particolare quelle relative alla loro politica linguistica, ivi comprese le disposizioni in materia di comunicazione.

⁽¹⁾ Fatta salva la nota (1) della tabella 1.

APPENDICE 1

CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI

1. PRINCIPI

Alle restrizioni di cui all'autorizzazione d'immissione sul mercato deve essere assegnato un codice armonizzato o un codice nazionale.

2. STRUTTURA

Ogni codice è una combinazione di:

- categoria di restrizione,
- tipo di restrizione,
- valore o specifica,

che sono uniti da un punto (.):

[Categoria].[Tipo].[Valore o specifica].

3. CODICI DELLE RESTRIZIONI

1. I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L'Agenzia deve aggiornare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l'intero sistema ferroviario dell'Unione.

Se l'NSA ritiene necessario aggiungere un nuovo codice all'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, deve chiedere all'Agenzia di esaminare l'inserimento del nuovo codice.

L'Agenzia deve valutare la richiesta e, all'occorrenza, consultare altre NSA. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

2. L'Agenzia deve mantenere aggiornato l'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'uso dei codici nazionali delle restrizioni deve essere limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l'applicazione in altri Stati membri.

Per i tipi di restrizione non indicati nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'NSA deve chiedere all'Agenzia di inserire di un nuovo codice nell'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'Agenzia deve valutare la richiesta e, all'occorrenza consultare, altre NSA. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

3. Il codice di restrizione per le autorità multinazionali preposte alla sicurezza è considerato al pari di un codice nazionale delle restrizioni.

4. L'uso di restrizioni prive di codice deve essere limitato a quelle restrizioni la cui applicazione a diversi tipi di veicoli è improbabile a causa del loro carattere particolare.

L'Agenzia deve mantenere un elenco unico dei codici delle restrizioni per l'EVR, il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797, lo sportello unico e la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea.

5. All'occorrenza l'Agenzia può coordinare il processo di armonizzazione dei codici delle restrizioni con la pertinente organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

APPENDICE 2

STRUTTURA E CONTENUTO DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE EUROPEO

L'Agenzia deve stabilire la struttura e il contenuto del numero di identificazione europeo (EIN), compresa la codifica dei tipi di documenti interessati, in un documento tecnico che deve pubblicare sul proprio sito web.

APPENDICE 3

CODICE DELLO STATUS DELL'IMMATRICOLAZIONE

Codice	Status dell'immatricolazione (1)	Motivo dello status dell'immatricolazione	Descrizione
00	Valida	Non applicabile	Il veicolo ha un'immatricolazione valida.
10	Sospesa	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore o per decisione dell'NSA dello Stato membro di immatricolazione o del RE. Codice non più utilizzabile.
11	Sospesa	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato a essere stoccato in condizioni operative come riserva inattiva o strategica.
12	Sospesa	Specificato dal detentore e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore. Altro motivo
13	Sospesa	Specificato dall'NSA dello Stato membro di immatricolazione e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta dell'NSA dello Stato membro di immatricolazione.
14	Sospesa	Specificato dal RE e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa per decisione del RE.
20	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un numero diverso, per utilizzo continuato su tutto il sistema ferroviario dell'Unione o su parte di esso. Codice non più utilizzabile.
21	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un EVN diverso a causa di modifiche tecniche del veicolo. Cfr. il punto 3.2.2.8.
22	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un EVN diverso e da uno Stato membro diverso nell'area d'uso. Cfr. il punto 3.2.2.9.
30	Ritirata	Specificato dal detentore e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. L'immatricolazione del veicolo per l'esercizio sul sistema ferroviario dell'Unione è scaduta e non è nota una nuova immatricolazione.
31	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato all'uso continuato come veicolo ferroviario al di fuori del sistema ferroviario dell'Unione.

Codice	Status dell'immatricolazione ⁽¹⁾	Motivo dello status dell'immatricolazione	Descrizione
32	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato al recupero di componenti/moduli/parti di ricambio interoperabili o a una profonda ristrutturazione.
33	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è stato rottamato e i materiali (comprese le principali parti di ricambio) saranno riciclati.
34	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato a essere utilizzato come «materiale rotabile storico conservato» su una rete separata o a fini espositivi in condizioni statiche, al di fuori del sistema ferroviario dell'Unione.


⁽¹⁾ La presente tabella riporta lo status dell'immatricolazione solo per le immatricolazioni completate.

Utilizzo dei codici

I codici e il motivo devono basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite al RE dal soggetto che richiede di modificare lo status dell'immatricolazione.

APPENDICE 4

MODULO ELETTRONICO STANDARD PER L'IMMATRICOLAZIONE



MODULO ELETTRONICO STANDARD PER L'IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI AUTORIZZATI

TIPO DI CASO DI IMMATRICOLAZIONE	CASO DI IMMATRICOLAZIONE ⁽¹⁾
Nuova immatricolazione	<input type="checkbox"/> Nuova immatricolazione
Aggiornamento	<input type="checkbox"/> Aggiornamento dell'immatricolazione
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di detentore
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di ECM
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di proprietario
	<input type="checkbox"/> Aggiornamento dei dati di riferimento
Modifica dello status dell'immatricolazione	<input type="checkbox"/> Sospensione
	<input type="checkbox"/> Riattivazione
	<input type="checkbox"/> Ritiro
Cambiamento di EVN	<input type="checkbox"/> Cambiamento di EVN a seguito di modifiche tecniche
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di EVN e di Stato membro di immatricolazione ⁽²⁾

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL VEICOLO

1. **Identificazione del veicolo** 1.1 EVN ⁽³⁾: _ _ _ _ _ 1.2 Numero precedente del veicolo: _____2. **Stato membro di immatricolazione** 2.1 Stato membro di immatricolazione ⁽⁴⁾: _ _3. **Stati membri in cui il veicolo è autorizzato** 3.1 Area d'uso risultante: _____⁽¹⁾ Salvo in caso *Nuova immatricolazione*, va contrassegnata anche la casella che precede ciascun parametro modificato.⁽²⁾ In tal caso, nel modulo destinato al nuovo RE va contrassegnata anche la casella *Nuova registrazione* e nel modulo destinato al precedente RE va contrassegnata anche la casella *Ritiro*.⁽³⁾ In caso di *Nuova immatricolazione*, il campo può essere lasciato vuoto o compilato con il numero del veicolo prenotato.⁽⁴⁾ In caso di *Nuova immatricolazione*, Stato membro in cui è richiesta l'immatricolazione.

4. Altre condizioni applicabili al veicolo

- 4.1 Altre condizioni applicabili al veicolo
- RIC RIV TEN
- TEN-CW TEN-GE Altra (_ _ _ _ _)

5. Fabbricazione

- 5.1 Anno di fabbricazione: _ _ _ _
- 5.2 Numero di serie del fabbricante: _____
- 5.3 Riferimento ERATV: _____
- 5.4 Serie: _____

6. Riferimenti della dichiarazione 'CE' di verifica**a. Sottosistema materiale rotabile**

- 6.1 Data della dichiarazione 'CE': _ _ _ _ _ _ _ _
- 6.2 Riferimento della dichiarazione 'CE': _____

Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)

- 6.3.1 Nome dell'organismo: _____
- 6.3.2 Numero del registro delle imprese: _____
- 6.3.3 Indirizzo: _____
- 6.3.4 Città: _____
- 6.3.5 Codice paese: _ _
- 6.3.6 Codice postale: _____
- 6.3.7 Indirizzo e-mail _____
- 6.3.8 Codice organismo _ _ _ _

b. Sottosistema di CCS di bordo

- 6.1 Data della dichiarazione 'CE': _ _ _ _ _ _ _ _
- 6.2 Riferimento della dichiarazione 'CE': _____

Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)

- 6.3.1 Nome dell'organismo: _____
- 6.3.2 Numero del registro delle imprese: _____
- 6.3.3 Indirizzo: _____
- 6.3.4 Città: _____
- 6.3.5 Codice paese: _ _
- 6.3.6 Codice postale: _____
- 6.3.7 Indirizzo e-mail _____
- 6.3.8 Codice organismo _ _ _ _

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI ORGANISMI RESPONSABILI DEL VEICOLO**7. Proprietario**

- 7.1 Nome dell'organismo: _____
- 7.2 Numero del registro delle imprese: _____

- 7.3 Indirizzo: _____
- 7.4 Città: _____
- 7.5 Codice paese: __
- 7.6 Codice postale: _____
- 7.7 Indirizzo e-mail _____
- 7.8 Codice organismo _ _ _ _

Cambiamento di proprietario

Data di cambiamento di proprietario (AAAAMMGG): _ _ _ _ _

8. Detentore

- 8.1 Nome dell'organismo: _____
- 8.2 Numero del registro delle imprese: _____
- 8.3 Indirizzo: _____
- 8.4 Città: _____
- 8.5 Codice paese: __
- 8.6 Codice postale: _____
- 8.7 Indirizzo e-mail _____
- 8.8 Codice organismo _ _ _ _
- 8.9 VKM: _____

Cambiamento di detentore

Data di cambiamento di detentore (AAAAMMGG): _ _ _ _ _

Approvazione del nuovo detentore:

Data (AAAAMMGG): _ _ _ _ _

Titolo, nome e firma del rappresentante autorizzato: _____

INFORMAZIONI OPERATIVE**9. Soggetto responsabile della manutenzione**

- 9.1 Nome dell'organismo: _____
- 9.2 Numero del registro delle imprese _____
- 9.3 Via e numero: _____
- 9.4 Città: _____
- 9.5 Codice paese: __
- 9.6 Codice postale: _____
- 9.7 Indirizzo e-mail _____
- 9.8 Codice organismo _ _ _ _

Cambiamento di ECM

Data di cambiamento di ECM (AAAAMMGG): _ _ _ _ _

Accettazione da parte del nuovo ECM:

Data (AAAAMMGG): _ _ _ _ _

Titolo, nome e firma del rappresentante autorizzato: _____

10. **Status dell'immatricolazione**

- 10.1 Status dell'immatricolazione ⁽⁵⁾: __
- 10.2 Data dello status dell'immatricolazione (AAAAMMGG): _____
- 10.3 Motivo dello status dell'immatricolazione: _____

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE11. **Autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo**

- 11.1 Nome dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione: _____
- 11.2 Stato membro dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione: __
- 11.3 EIN: _____
- 11.4 Area d'uso autorizzata: _____
- 11.5 Data di autorizzazione (AAAAMMGG): _____
- 11.6 Autorizzazione valida fino al (AAAAMMGG): _____
- 11.7 Data di sospensione dell'autorizzazione (AAAAMMGG): _____
- 11.8 Data di revoca dell'autorizzazione (AAAAMMGG): _____

11.9. **Condizioni per l'uso del veicolo e altre restrizioni**

- 11.9.1 Restrizioni (codice): _____, _____, _____, _____,
 _____, _____, _____, _____, _____, _____,
 _____, _____, _____, _____, _____, _____
- 11.9.2 Restrizioni senza codice (testo): _____

CAMPI SUPPLEMENTARI

[Campi supplementari di cui al punto 3.2.1.14 da inserire in questa sezione]

Estremi dell'organismo che chiede l'immatricolazione:

Nome: _____

Indirizzo: _____

Codice organismo _____

Data (AAAAMMGG): _____

Titolo, nome e firma del rappresentante autorizzato: _____

Estremi dell'organismo di immatricolazione

Data di ricevimento della domanda (AAAAMMGG): _____

Data di aggiornamento (AAAAMMGG): _____

(⁵) In caso di nuova immatricolazione, il campo può essere lasciato vuoto.

APPENDICE 5

GLOSSARIO

Acronimi/abbreviazioni	Definizione
Agenzia	Agenzia ferroviaria dell'Unione europea istituita dal regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾
Richiedente	Persona fisica o giuridica che chiede l'autorizzazione d'immissione sul mercato di un veicolo
Area d'uso di un veicolo	Rete o reti all'interno di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui è previsto l'utilizzo di un veicolo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/797
Funzione ARS	Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione dei dati (<i>Application, Registration and data Storage</i>)
ATMF	Norme uniformi relative all'ammissione tecnica del materiale rotabile utilizzato nel traffico internazionale (ATMF — Appendice G della COTIF)
Organismo di autorizzazione	Organismo (NSA o l'Agenzia) che ha autorizzato l'immissione sul mercato
Autorizzazione	Autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo
Funzione C-ARS	Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione (ARS) dei dati (centralizzata)
COTIF	Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari
Funzione D-ARS	Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione (ARS) dei dati (decentrata)
Funzione DSC	Funzione di ricerca e consultazione dei dati (<i>Data Search and Consultation</i>)
ECM	Soggetto responsabile della manutenzione (<i>Entity in Charge of Maintenance</i>)
EIN	Numero di identificazione europeo (<i>European identification number</i>)
EVN	Numero europeo del veicolo (<i>European vehicle number</i>)
EVR	Registro europeo dei veicoli (<i>European Vehicle Register</i>) di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797
ERATV	Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (<i>European Register of Authorised Types of Vehicles</i>) di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
IT	Tecnologie dell'informazione (<i>Information Technology</i>)
NSA	Autorità nazionale preposta alla sicurezza (<i>National Safety Authority</i>)
NVR	Registro nazionale dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797
OTIF	Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (<i>Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail</i>)
Funzione RDA	Funzione di gestione dei dati di riferimento (<i>Reference Data Administration</i>)
RE	Organismo di immatricolazione (<i>Registration Entity</i>), l'organismo designato da ciascuno Stato membro a norma della presente decisione
RIC	Regolamentazione che disciplina l'uso reciproco di carri e carri freno nel traffico internazionale

Acronimi/abbreviazioni	Definizione
RIV	Regolamentazione che disciplina l'uso reciproco di carri nel traffico internazionale
(STI) TAF	(STI) Applicazioni telematiche per il traffico merci
(STI) TAP	(STI) Applicazioni telematiche per il traffico passeggeri
STI	Specifica tecnica di interoperabilità
Funzione UCA	Funzione di creazione e gestione utenti (<i>User Creation and Administration</i>)
VKM	Marcatura del detentore del veicolo (<i>Vehicle Keeper Marking</i>)
VKMR	Registro delle marcature dei detentori dei veicoli (<i>Vehicle Keeper Marking Register</i>)
VVR	Registro virtuale dei veicoli (<i>Virtual Vehicle Register</i>), quale definito dalla decisione 2007/756/CE

(¹) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

APPENDICE 6

PARTE «0»

Identificazione del veicolo**Osservazioni generali**

La presente appendice descrive il numero europeo del veicolo e la marcatura connessa applicati in maniera visibile su ogni veicolo per consentirne l'identificazione univoca in esercizio. Non descrive altri numeri o marcature eventualmente incisi o apposti in maniera permanente sul telaio o sui componenti principali del veicolo in fase di costruzione.

Numero europeo del veicolo e abbreviazioni connesse

A ciascun veicolo ferroviario deve essere assegnato un numero di 12 cifre (detto numero europeo del veicolo — EVN) con la struttura seguente:

Tipo di Materiale rotabile	Idoneità all'interoperabilità e tipo di veicolo [2 cifre]	Paese in cui il veicolo è immatricolato [2 cifre]	Caratteristiche tecniche [4 cifre]	Numero di serie [3 cifre]	Cifra di controllo [1 cifra]
Carri	da 00 a 09 da 10 a 19 da 20 a 29 da 30 a 39 da 40 a 49 da 80 a 89 [dettagli nella parte 6]	da 01 a 99 [dettagli nella parte 4]	da 0000 a 9999 [dettagli nella parte 9]	da 000 a 999	da 0 a 9 [dettagli nella parte 3]
Veicoli viaggiatori rimorchiati	da 50 a 59 da 60 a 69 da 70 a 79 [dettagli nella parte 7]		da 0000 a 9999 [dettagli nella parte 10]	da 000 a 999	
Materiale rotabile di trazione e unità di un convoglio in composizione fissa o prestabilita	da 90 a 99 [dettagli nella parte 8]		da 000000 a 8999999 [il significato di queste cifre è definito dagli Stati membri, eventualmente con accordi bilaterali o multilaterali]		
Veicoli speciali			da 9000 a 9999 [dettagli nella parte 11]	da 000 a 999	

All'interno di un dato paese le sette cifre delle caratteristiche tecniche e il numero di serie sono sufficienti a identificare in modo univoco un veicolo all'interno di ogni gruppo di veicoli passeggeri rimorchiati e di veicoli speciali ⁽¹⁾.

Il numero è completato da marcature alfabetiche:

- codice del paese di immatricolazione del veicolo (dettagli nella parte 4);
- marcatura del detentore del veicolo (dettagli nella parte 1);
- sigla delle caratteristiche tecniche (dettagli nella parte 12 per i carri; nella parte 13 per i veicoli passeggeri rimorchiati).

⁽¹⁾ Per i veicoli speciali, il numero deve essere univoco in ogni paese e composto dalla prima e dalle ultime cinque cifre delle caratteristiche tecniche e del numero seriale.

PARTE 1

Marcatura del detentore del veicolo**1. Definizione di marcatura del detentore del veicolo (VKM)**

La marcatura del detentore del veicolo (VKM) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere ⁽¹⁾. La VKM è apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino all'EVN. La VKM indica che il detentore è registrato nell'EVR.

La VKM è univoca in tutti i paesi in cui si applica la presente decisione e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo che comporta l'applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e di marcatura del detentore del veicolo descritto nella presente decisione.

Se il detentore ha la sede principale di attività in un paese terzo che non fa parte dell'OTIF, la VKM deve essere richiesta alla segreteria generale dell'OTIF.

2. Formato marcatura del detentore del veicolo

La VKM indica, possibilmente in modo riconoscibile, la denominazione completa o la sigla del detentore del veicolo. Si può utilizzare una qualsiasi delle 26 lettere dell'alfabeto ISO 8859-1. Le lettere della VKM sono scritte in maiuscolo. Le lettere che non sono iniziali delle parole che compongono il nome del detentore possono essere scritte in minuscolo. Ai fini del controllo dell'univocità, le lettere scritte in minuscolo sono considerate come scritte in maiuscolo.

Le lettere possono contenere segni diacritici ⁽²⁾. Ai fini del controllo dell'univocità non si tiene conto dei segni diacritici usati nelle lettere.

Per i veicoli dei detentori aventi sede in un paese che non utilizza l'alfabeto latino, si può far seguire alla VKM la traduzione della marcatura nell'alfabeto locale, separata da una barra («/»). La VKM scritta in caratteri locali non è presa in considerazione ai fini dell'elaborazione dei dati.

3. Disposizioni sull'assegnazione della marcatura del detentore del veicolo

A un detentore può essere attribuita più di una VKM nel caso in cui:

- il detentore abbia una denominazione formale in più di una lingua;
- il detentore abbia fondati motivi per distinguere le flotte di veicoli separate all'interno della propria organizzazione.

È ammessa l'assegnazione di un'unica VKM a un gruppo di imprese:

- appartenenti a un'unica struttura aziendale (ad esempio società holding);
- appartenenti a un'unica struttura aziendale che abbia affidato ad un'unica organizzazione al suo interno la gestione di tutti gli aspetti per conto di tutte le altre;
- che hanno incaricato un solo soggetto giuridico distinto di occuparsi di tutte le questioni a loro nome. In tal caso il soggetto giuridico è il detentore.

4. Registro delle marcature dei detentori dei veicoli e procedura di assegnazione

Il registro delle VKM è pubblico e deve essere aggiornato in tempo reale.

Il richiedente deve fare domanda di VKM all'NSA dello Stato membro in cui ha la sede principale di attività. Tale NSA controlla la domanda e la trasmette successivamente all'Agenzia. La VKM può essere utilizzata solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

Se l'intestatario di una VKM cessa di utilizzarla, ne deve dare comunicazione all'autorità nazionale competente, la quale deve trasmettere l'informazione all'Agenzia. La VKM viene quindi revocata non appena il detentore dimostra di aver modificato la marcatura in tutti i veicoli su cui era apposta. La stessa marcatura non può essere riassegnata per 10 anni, a meno che non venga nuovamente assegnata all'intestatario originario o, su sua richiesta, a un altro intestatario.

Una VKM può essere trasferita dall'intestatario a un altro intestatario che diventa il successore legale dell'intestatario originario. La VKM rimane valida quando l'intestatario assume una nuova denominazione priva di elementi di somiglianza con la VKM.

⁽¹⁾ La NMBS/SNCB può continuare a usare una singola B cerchiata.

⁽²⁾ I segni diacritici sono «segni di accento», come in Å, Ç, Ö, Ć, Ž, Å ecc. Le lettere speciali quali Ø e Æ sono rappresentate con una lettera singola; nelle verifiche di univocità la Ø è considerata una O e la Æ una A.

In caso di un cambiamento di detentore che comporti un cambiamento di VKM, entro tre mesi dalla data di registrazione nell'EVR occorre apporre sui carri in questione una nuova VKM. In caso di discrepanza tra una VKM apposta sul veicolo e i dati registrati nell'EVR, prevalgono questi ultimi.

PARTE 2

non utilizzata

PARTE 3

Regole per il calcolo della cifra di controllo (12a cifra)

La cifra di controllo si calcola nel modo seguente:

- si lasciano inalterate le cifre del numero di base in posizione pari (partendo da destra);
- si moltiplicano per 2 le cifre del numero di base in posizione dispari (partendo da destra);
- si calcola quindi la somma delle cifre in posizione pari e dei prodotti parziali ottenuti moltiplicando per 2 le cifre in posizione dispari;
- si considera la cifra delle unità della somma così ottenuta;
- la cifra di controllo è data dalle unità che mancano per arrivare a 10; se la cifra dell'unità è zero, anche la cifra di controllo è zero.

Esempi

1 - Numero di base	3	3	8	4	4	7	9	6	1	0	0
Fattore di moltiplicazione	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	6	3	16	4	8	7	18	6	2	0	0

Somma: $6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52$

La cifra delle unità della somma è 2.

La cifra di controllo è pertanto 8 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 33 84 4796 100 - 8.

2 - Numero di base	3	1	5	1	3	3	2	0	1	9	8
Fattore di moltiplicazione	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	6	1	10	1	6	3	4	0	2	9	16

Somma: $6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40$

La cifra delle unità della somma è 0.

La cifra di controllo è pertanto 0 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 31 51 3320 198 - 0.

PARTE 4

Codici dei paesi di immatricolazione dei veicoli (3a e 4a cifra e sigla)

Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.

Paesi	Codice alfabetico del paese ⁽¹⁾	Codice numerico del paese	Paesi	Codice alfabetico del paese ⁽¹⁾	Codice numerico del paese
Albania	AL	41	Lituania	LT	24
Algeria	DZ	92	Lussemburgo	L	82
Armenia	AM	58	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK	65
Austria	A	81 ⁽⁶⁾	Malta	M	
Azerbaijan	AZ	57	Moldova	MD ⁽¹⁾	23
Bielorussia	BY	21	Monaco	MC	
Belgio	B	88	Mongolia	MGL	31

Paesi	Codice alfabetico del paese ⁽¹⁾	Codice numerico del paese
Bosnia-Erzegovina	BIH	50 e 44 ⁽²⁾
Bulgaria	BG	52
Cina	RC	33
Croazia	HR	78
Cuba	CU ⁽¹⁾	40
Cipro	CY	
Repubblica ceca	CZ	54
Danimarca	DK	86
Egitto	ET	90
Estonia	EST	26
Finlandia	FIN	10
Francia	F	87
Georgia	GE	28
Germania	D	80 ⁽⁷⁾
Grecia	GR	73
Ungheria	H	55 ⁽⁵⁾
Iran	IR	96
Iraq	IRQ ⁽¹⁾	99
Irlanda	IRL	60
Israele	IL	95
Italia	I	83 ⁽³⁾
Giappone	J	42
Kazakistan	KZ	27
Kirghizistan	KS	59
Lettonia	LV	25
Libano	RL	98
Liechtenstein	FL	

Paesi	Codice alfabetico del paese ⁽¹⁾	Codice numerico del paese
Montenegro	MNE	62
Marocco	MA	93
Paesi Bassi	NL	84
Corea del Nord	PRK ⁽¹⁾	30
Norvegia	N	76
Polonia	PL	51
Portogallo	P	94
Romania	RO	53
Russia	RUS	20
Serbia	SRB	72
Slovacchia	SK	56
Slovenia	SLO	79
Corea del Sud	ROK	61
Spagna	E	71
Svezia	S	74
Svizzera	CH	85 ⁽⁴⁾
Siria	SYR	97
Tagikistan	TJ	66
Tunisia	TN	91
Turchia	TR	75
Turkmenistan	TM	67
Ucraina	UA	22
Regno Unito	GB	70
Uzbekistan	UZ	29
Vietnam	VN ⁽¹⁾	32

⁽¹⁾ Conformemente al sistema di codici alfabetici descritto nell'appendice 4 della convenzione del 1949 e nell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.

⁽²⁾ La Bosnia-Erzegovina utilizza 2 codici ferroviari specifici. Il codice numerico 49 è riservato.

⁽³⁾ E codice specifico (*) 64 per FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)

⁽⁴⁾ E codice specifico (*) 63 per la linea BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn) utilizzato per i veicoli autorizzati prima del 2007.

⁽⁵⁾ E codice specifico (*) 43 per GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) utilizzato per i veicoli autorizzati prima del 2007.

⁽⁷⁾ E codice specifico (*) 68 per AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn).

(*) A qualsiasi nuovo veicolo registrato nell'EVR per AAE, BLS, FNME o GySEV/ROeEE va attribuito il codice identificativo standard del paese. Il sistema informatico dell'EVR deve considerare entrambi i codici (codice principale del paese e codice specifico) come riferiti allo stesso paese.

PARTE 5

non utilizzata

Codici di interoperabilità usati per i carri (1a e 2a cifre)

	2a cifra		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2a cifra	
	1a cifra													1a cifra
		Scartamento	fisso o variabile	fisso	variabile	fisso	variabile	fisso	variabile	fisso	variabile	fisso o variabile	Scartamento	
Carri conformi alla STI WAG ^(a) compresa la sezione 7.1.2 e tutte le condizioni di cui all'appendice C	0	ad assi	Da non utilizzare	Carri		Da non utilizzare ^(c)						Carri PPV/PPW (scartamento variabile)	ad assi	0
	1	a carrelli											a carrelli	1
	2	ad assi		Carri						Carri PPV/PPW (scartamento fisso)	ad assi	2		
	3	a carrelli									a carrelli	3		
Altri carri	4	ad assi ^(b)	Carri utilizzati per la manutenzione	Altri carri						Carri con numerazione speciale per caratteristiche tecniche che non sono messi in servizio nell'UE	ad assi ^(b)	4		
	8	a carrelli ^(b)									a carrelli ^(b)	8		
	1a cifra		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1a cifra	
	2a cifra												2a cifra	

^(a) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).

^(b) Scartamento fisso o variabile.

^(c) Tranne per i carri della categoria I (carri refrigeranti), da non utilizzare per i veicoli nuovi autorizzati alla messa in servizio.

Codici di attitudine al traffico internazionale usati per i veicoli viaggiatori rimorchiati (cifre 1-2)

	Traffico interno	TEN ^(a) e/o COTIF ^(b) e/o PPV/PPW				Traffico interno o traffico internazionale con accordi speciali	TEN ^(a) e/o COTIF ^(b)	PPV/PPW			
1a cifra	2a cifra	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Veicoli per traffico nazionale	Veicoli a scartamento fisso senza aria condizionata (compresi i carri per trasporto auto)	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) senza aria condizionata	Da non utilizzare	Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) senza aria condizionata	Veicoli storici	Da non utilizzare ^(c)	Veicoli a scartamento fisso	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) mediante cambio carrelli	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) con assi a scartamento variabile	
6	Veicoli di servizio	Veicoli a scartamento fisso con aria condizionata	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) con aria condizionata	Veicoli di servizio	Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) con aria condizionata	Veicoli per trasporto auto	Da non utilizzare ^(c)				
7	Veicoli con aria condizionata pressurizzati	Da non utilizzare	Da non utilizzare	Veicoli a scartamento fisso con aria condizionata pressurizzati	Da non utilizzare	Altri veicoli	Da non utilizzare	Da non utilizzare	Da non utilizzare	Da non utilizzare	

^(a) Conformità alle STI applicabili, cfr. appendice H, parte 6, del regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 165 del 30.6.2015, pag. 1).

^(b) Compresi veicoli che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella. COTIF: Veicolo conforme al regolamento COTIF in vigore al momento della messa in servizio.

^(c) Tranne per i carri a scartamento fisso (56) e a scartamento variabile (66) già in servizio, da non utilizzare per veicoli nuovi.

PARTE 8

Tipi di materiale di trazione e unità di un convoglio a composizione fissa o prestabilita (1a e 2a cifre)

La prima cifra è «9».

Se la seconda cifra descrive il tipo di mezzo di trazione, è obbligatorio usare i seguenti codici:

Codice	Tipo generale di veicolo
0	Varie
1	Locomotiva elettrica
2	Locomotiva diesel
3	Complesso a trazione elettrica (EMU) (per alta velocità) [veicolo automotore o rimorchio]
4	Complesso a trazione elettrica (EMU) (eccetto per alta velocità) [veicolo automotore o rimorchio]
5	Complesso a trazione diesel (DMU) [veicolo automotore o rimorchio]
6	Rimorchio specializzato
7	Locomotiva elettrica di manovra
8	Locomotiva diesel di manovra
9	Veicolo speciale

PARTE 9

Marcatura numerica uniforme dei carri (cifre da 5 a 8)

L'Agenzia gestisce la marcatura numerica associata alle caratteristiche tecniche principali del carro e la pubblica sul suo sito (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

PARTE 10

Codici delle caratteristiche tecniche del materiale passeggeri trainato (5a e 6a cifra)

L'Agenzia gestisce i codici relativi alle caratteristiche tecniche del materiale passeggeri trainato e li pubblica sul suo sito Internet (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

PARTE 11

Codici delle caratteristiche tecniche dei veicoli speciali (cifre da 6 a 8)

L'Agenzia gestisce i codici relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli speciali e li pubblica sul suo sito Internet (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

PARTE 12

Marcatura letterale dei carri

L'Agenzia gestisce i codici per la marcatura letterale dei carri (ad eccezione di carri articolati e multipli) e li pubblica sul suo sito web (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

PARTE 13

Marcatura letterale per materiale passeggeri trainato

L'Agenzia gestisce i codici per la marcatura letterale del materiale passeggeri trainato e li pubblica sul suo sito web (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.
